

DETERMINAZIONE DSAI/4/2021/IDR

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI
REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 12 marzo 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d. lgs. 152/06);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e s.m.i. (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 582/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 582/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 312/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 312/2015/R/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI – 2)” (di seguito: MTI – 2);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/idr, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/idr) nonché il suo Allegato A recante la “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)” (di seguito: TIMSII);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 449/2019/E/idr (di seguito: deliberazione 449/2019/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 63 del 17 maggio 2012 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2012 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 63/2012);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 126 del 5 novembre 2013 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2013 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 126/2013);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 100 del 5 agosto 2014 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2014 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 100/2014);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 88 del 22 luglio 2015 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2015 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 88/2015);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 54 del 28 aprile 2016 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2016 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 54/2016);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 37 del 9 marzo 2017 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2017 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 37/2017);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 23 del 30 gennaio 2018 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2018 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 23/2018);
- la determinazione della Giunta del Comune di Pieve di Teco, n. 40 del 28 febbraio 2019 di approvazione delle tariffe del canone per i servizi di fognatura e depurazione per l’anno 2019 (di seguito: determinazione della Giunta Comunale 40/2019);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Imperia, del 6 maggio 2019 n. 20.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato (di seguito: SII) per gli anni 2012 e 2013 (MTT);

- con la deliberazione 88/2013/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni dell’MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- infine, con deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- l’articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i gestori del SII o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti, fino alla determinazione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell’anno 2012 senza variazioni;
- l’articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o degli altri soggetti competenti, le tariffe approvate per il 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni;
- l’articolo 2, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr, l’articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr, l’articolo 10, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr e l’articolo 8, comma 4 della deliberazione 580/2019/R/idr prevedono che sono altresì escluse dall’aggiornamento tariffario delle rispettive annualità, le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non hanno effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente;
- l’articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell’ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;
- con il punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, l’Autorità ha escluso dall’aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore teta (θ) pari a 1, per gli anni 2014 e 2015, il gestore Rivieraacqua S.c.p.A. ovvero le singole gestioni (non ancora interessate da provvedimenti tariffari da parte dell’Autorità) a cui la medesima società non risultava subentrata, tra cui il Comune di Pieve di Teco (di seguito anche Comune) gestore del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Ovest della Provincia di Imperia, nelle more dell’acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del

procedimento di approvazione tariffaria, tra i quali le verifiche ulteriori in ordine allo stato di consegna degli impianti;

- le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione applicate nel 2012 dal Comune sono quelle approvate con la determinazione della Giunta Comunale 63/2012;
- le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione applicate nel 2013 dal Comune sono quelle approvate con la determinazione della Giunta Comunale 126/2013 con le quali sono state incrementate le tariffe del 2012;
- le tariffe per il servizio di fognatura e depurazione applicate dal 2014 al 2019 dal Comune sono quelle approvate rispettivamente con le determinazioni della Giunta Comunale 100/2014, 88/2015, 54/2016, 37/2017, 23/2018 e 40/2019, con le quali sono stati confermate le tariffe determinate per il 2013 con la citata determinazione della Giunta Comunale 126/2013;
- il Comune di Pieve di Teco è stato escluso dalla predisposizione tariffaria MTI-2 del gestore d'ambito Rivieraacqua S.p.A., avendo l'Ente d'Ambito, nella relazione di accompagnamento all'aggiornamento biennale di tale predisposizione tariffaria (approvata con deliberazione del 6 maggio 2019 n. 20), dato atto che il Comune non aveva ancora *“proceduto all'effettiva attuazione del disciplinare sottoscritto con Rivieraacqua (nel 2015) per la consegna del servizio e delle dotazioni infrastrutturali”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 449/2019/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 15 e 16 settembre 2020, una verifica ispettiva presso il Comune;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, il Comune, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel febbraio 2015, ha applicato ai consumi del 2013 le tariffe del servizio di fognatura e depurazione di cui alla determinazione della Giunta Comunale 126/2013 con la quale aveva incrementato le tariffe del 2012 di cui alla determinazione della Giunta Comunale 63/2012, pur in assenza della predisposizione delle tariffe MTC; in particolare, come dichiarato dal Comune in sede di verifica ispettiva, *“Le tariffe dei servizi di fognatura e depurazione sono state determinate con deliberazione G.C. n. 126 del 5/11/2013 con la quale: per la fognatura, la precedente tariffa di 0,15 €/m³ è passata a 0,18*

*€/m³, con un incremento del 20% circa; per la depurazione, la precedente tariffa di 0,4 €/m³ è passata a 0,42 €/m³, con un incremento del 5%; pertanto, la tariffa complessiva di fognatura e depurazione, pari a 0,55 €/m³ è pertanto passata a 0,6 €/m³ con un incremento di circa il 9%.”(punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati);*

- ii. in violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, il Comune, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non avrebbe applicato per gli anni 2014 e 2015 il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 approvato provvisoriamente dall’Autorità; in particolare, il Comune, nelle fatture emesse dal marzo 2016 e quindi successivamente alla pubblicazione della deliberazione 312/2015/R/idr, avrebbe continuato ad applicare, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale 88/2015, ai consumi dell’anno 2015 gli incrementi tariffari (rispetto alla tariffa del 2012) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 126/2013 e, inoltre, non avrebbe disapplicato, anche mediante i dovuti conguagli, i medesimi incrementi tariffari (rispetto alla tariffa del 2012) addebitati, come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale 100/2014, ai consumi dell’anno 2014 nelle fatture emesse fino a marzo 2015 ovvero prima della pubblicazione della deliberazione 312/2015/R/idr (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati);
- iii. in violazione dell’articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, l’articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr e l’articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, il Comune, con le fatture emesse nel dicembre 2016, luglio 2018 e giugno e novembre 2019, ha applicato ai consumi rispettivamente del 2016, 2017, 2018 e 2019 le tariffe del servizio di fognatura e depurazione di cui alle determinazioni della Giunta Comunale 54/2016, 37/2017, 23/2018 e 40/2019 che avevano confermato gli incrementi, rispetto alle tariffe del 2012, disposti dalla determinazione della Giunta Comunale 26/2013, pur in assenza della predisposizione delle tariffe MTC, MTI e MTI – 2 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.a, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e e 2.2.f allegati);
- dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte contestate siano cessate, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della RQSII la fatturazione e l’emissione delle fatture deve avvenire sulla base dei consumi rilevati attraverso letture, autoletture opportunamente validate da gestore ovvero sulla base di consumi stimati, nell’indisponibilità di letture e autoletture. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la fatturazione deve avvenire in modo tale da minimizzare la differenza, nel corso dell’anno, tra consumi effettivi e stimati. I consumi stimati, peraltro,

devono essere determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 11 dell'Allegato A alla deliberazione 218/2016 (TIMSII);

- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso, altresì, che:
 - iv. il Comune, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva (articolo 45 del proprio "Regolamento del servizio Acquedotto"), con riferimento alle bollette emesse dal 2016 in poi, fatturerebbe, in caso di mancata lettura, un consumo forfetario per il SII (pari a: 130 m³/anno per le utenze uso domestico residenziale e 50 m³/anno per le utenze uso domestico non residenziale), che si porrebbe in contrasto con le modalità di fatturazione e acconto stabilite dall'articolo 35, commi 1 e 3, della RQSII e con i criteri di stima dell'art. 11 del TIMSII (punto 1.2 e documenti 2.2.e e 2.2.g allegati alla *check list*);
- dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta contestata sia cessata, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e prescrittivo ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti del Comune;
- sia opportuno invitare il Comune di Pieve di Teco, nelle more del procedimento, ad adempiere, anche tramite la prescritta consegna del servizio e delle dotazioni infrastrutturali al gestore d'ambito, agli obblighi oggetto delle succitate contestazioni *sub* i., ii., iii. e iv., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti del Comune di Pieve di Teco per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di invitare il Comune di Pieve di Teco, nelle more del procedimento, ad adempiere, anche tramite la prescritta consegna del servizio e delle dotazioni infrastrutturali al gestore d'ambito, agli obblighi oggetto delle succitate contestazioni *sub* i., ii., iii. e iv., rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;

3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Pieve di Teco (C.F. 00244500088) mediante PEC all'indirizzo comune.pievediteco@postecert.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 12 marzo 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro